



CORTE FEDERALE DI APPELLO
in funzione di Corte Sportiva di Appello

composta da

Avv. Claudio Antonio Crocè – Presidente

Avv. Angela Busacca – Consigliere

Avv. Lina Musumarra – Consigliere

in relazione al ricorso presentato dalla HCMV VARESE HOCKEY avverso la decisione del GUS n. GSP23081 del 10 gennaio 2024, emessa con riferimento alla gara n. 24720 di campionato nazionale maschile IHL, disputatasi tra la Hockey Pergine Sapiens (162) e HCMV Varese Hockey (795),

letta la decisione emessa dal Giudice Unico Sportivo,

esaminato il rapporto arbitrale,

valutati i motivi di ricorso e le prove offerte dalla ricorrente,

considerato che, dalla visione della registrazione video prodotta dalla ricorrente, è possibile procedere ad una diversa ricostruzione dell'evento, ritenendo che il giocatore Andrea Schina abbia colpito l'avversario con avambraccio e gomito, così che è riscontrabile la violazione dell'art. 14 del codice delle penalità,

P.Q.M.

in riforma della decisione impugnata,

riduce la sanzione inflitta all'atleta Schina Andrea (n. tessera 29863), rideterminandola nella squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.

Ordina la restituzione della tassa federale versata.

Così deciso, in riunione svolta in video conferenza il 19 gennaio 2024.

Il Presidente

Avv. Claudio Antonio Crocè